



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 – 17 APRILE 2026

Riunione del 02.4.2026

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente: Avv. Luisella Savoldi

Componente: Avv. Avv. Giulia Mennuni

CFA 12.25.26 – Reclamo della società ASD Showy boys e del sig. Masciullo Daniele Giuseppe, in qualità di Presidente del sodalizio, avverso il Comunicato Ufficiale n. 105 del Tribunale Federale del 06.3.2026

- Con C.U. n. 105 del 06.3.2026, il Tribunale Federale Fipav, ritenuta sussistente la responsabilità degli incolpati in relazione ai fatti loro contestati ovvero rilevata l'infedele dichiarazione fatta dal Presidente della società al momento del tesseramento dell'atleta C. G., disponeva la sospensione da ogni attività federale per mesi tre del tesserato Masciullo Daniele Giuseppe nonché la sanzione della multa di € 300,00 a carico della società ASD Showy boys”.

- In data 20.3.2026, il signor Masciullo Daniele Giuseppe, Presidente della società ASD Showy boys e la società stessa, a mezzo del proprio legale, proponevano ritualmente reclamo innanzi a questa Corte Federale di Appello deducendo l'illegittimità delle sanzioni irrogate.

In particolare, gli istanti eccepivano preliminarmente la violazione dell'artt. 2 co. 2-3 e 34 del regolamento giurisdizionale F.i.p.a.v. e degli artt. 2 co. 2-3 e 29 codice della giustizia sportiva del C.o.n.i.- per l'asserito ritardo nella comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione del deferimento degli incolpati, di cui al termine fissato dal citato art. 34 co. 1 del Regolamento Giurisdizionale della F.I.P.A.V.

Nel merito, contestavano le sanzioni perché ingiuste e sproporzionate.

Adducevano, al riguardo, che l'atleta C. G., con il suo comportamento, tentava di evitare il pagamento del premio di compensazione con una revoca dell'omologa, mentre il sodalizio reclamante aveva agito in buona fede, convocandolo regolarmente per la visita medica, come dimostrato da documenti validati in tre procedimenti di merito.



L'unico errore tecnico imputabile alla società era "l'aver dimenticato di *clicare*" sulla voce del portale Fipav "sospensione tesseramento".

Fatto che, tuttavia, non impediva il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento. Ritenevano evidente che la responsabilità non era attribuibile al sodalizio, ma all'atleta, che aveva eluso procedure e avviato atti strumentali.

La sanzione, ritenuta pertanto priva di fondamento, doveva essere annullata.

- All'udienza di discussione veniva sentito il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale contestava il proposto reclamo evidenziando, per quanto attiene l'eccezione preliminare sollevata dai reclamanti, l'insussistenza della perentorietà del termine previsto dalla norma di cui al caso in esame, così come ribadito dalla decisione n. 66/2025 del Collegio di Garanzia del CONI.

Nel merito contestava il motivo di reclamo insistendo per il suo rigetto e per la conferma della decisione impugnata.

- Il legale delle parti, avv. Lucia Ercole, insisteva e concludeva per l'accoglimento del reclamo.

In particolare, richiamandosi al proprio atto introduttivo, rilevava la nullità del procedimento per decorso del termine di cui all'art. 34 Reg. Giur. e chiedeva l'estinzione del procedimento disciplinare e la revoca delle sanzioni disposte a carico del sodalizio Showy Boys e del legale rappresentante, Daniele Giuseppe Masciullo, con restituzione della tassa di reclamo.

In via subordinata, in ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare formulata, ritenuta assorbente, tenuto conto del contegno del sodalizio Showy Boys e del legale rappresentante della società, chiedeva rideterminarsi la sanzione disciplinare comminata al sodalizio e al rappresentante legale contenendola nei limiti edittali.

- La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dei reclamanti.

L'art. 34 Reg. Giur. dispone che "entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione."

Dagli atti risulta che la segreteria del Tribunale Federale ha ricevuto l'atto di deferimento il giorno 19 Gennaio 2026 e nello stesso giorno il Presidente del Tribunale ha fissato la data di udienza, con ciò rispettando i termini imposti dalla citata norma.

In ogni caso, poi, va affermato che il detto termine, a parere di questa Corte, non assume carattere perentorio.



Come più volte statuito dal Collegio di Garanzia del CONI (cfr. Decisione n. 66 Anno 2025), l'art. 2 co. 6 del CGS prevede che, *“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”*, tra le quali vi è l'art 152, co. 2, cod. proc. civ., secondo cui, come è noto, *“I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”*.

Orbene la norma sopra citata prevede, come detto, che entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento il Presidente del Collegio deve fissare l'udienza e comunicare la data all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti interessati.

Tale termine, come evidente, al contrario di quanto invocato dai reclamanti, non è espressamente indicato come perentorio.

Quando il legislatore federale ha inteso qualificare come perentori alcuni termini, lo ha espressamente affermato, come pure, quando ha inteso attribuire natura decadenziale a una determinata scansione temporale del procedimento, ha espressamente sanzionato con l'estinzione l'inosservanza del relativo termine.

Ciò emerge chiaramente, ad esempio, con riferimento al termine di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 43, commi 1 e 4, del Regolamento Giurisdizionale, in combinato disposto con l'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che stabilisce in novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare il termine per la pronuncia della decisione di primo grado.

In tale caso il termine è decadenziale e perentorio in quanto è espressamente prevista, in caso di sua inosservanza, l'estinzione del procedimento.

Ne consegue che, in assenza di un'analogia qualificazione espressa, il termine in esame deve, in ogni caso, ritenersi di natura ordinatoria e non perentoria.

La comunicazione all'incolpato, conseguenziale alla fissazione dell'udienza eseguita dal Presidente, segue lo stesso regime ordinatorio: la stessa deve avvenire in tempo utile per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa e un eventuale ritardo non comporta automaticamente la nullità del procedimento.

Questa distinzione, lo si ripete, riflette la prassi dei procedimenti sportivi e il principio, mutuato dal codice di procedura civile richiamato dall'art. 2 co 6 del Reg. Giur., secondo cui i termini sono perentori solo quando la norma li qualifica esplicitamente come tali, mentre in assenza di tale indicazione, la scadenza ha funzione ordinatoria e organizzativa, finalizzata alla tempestività del procedimento.



L'art. 152 c.p.c. qualifica i termini legali come ordinatori salvo espressa indicazione contraria, che nel caso di specie manca del tutto.

L'assenza di un'espressa sanzione normativa per la scadenza dei termini in questione, comporta, dunque, la validità del procedimento, purché siano rispettati i diritti fondamentali della difesa (così Collegio di Garanzia n. 66/2025, come pure, sostanzialmente, la decisione citata dagli appellanti che richiamava comunque, per il caso in esame, i "principi di celerità e di ragionevole durata del processo").

Ciò non significa che la comunicazione agli aventi diritto possa essere rimandata senza limiti: essa deve avvenire in tempi tali da garantire il diritto di difesa dell'incolpato, assicurando che questi possa prendere conoscenza della data dell'udienza e predisporre la propria difesa.

In sostanza, i dieci giorni vincolano formalmente la fissazione dell'udienza, mentre la comunicazione, pur non rientrando nello stesso termine, deve comunque essere tempestiva e compatibile con i principi del contraddittorio e della tutela dei diritti dell'incolpato.

Si evidenzia, peraltro, che in virtù del principio di conservazione degli atti processuali, la dedotta (benché insussistente) violazione della norma citata risulterebbe comunque superata per evidenti ragioni di economia processuale in quanto i reclamanti hanno potuto comunque svolgere (come in effetti hanno svolto) ampiamente le proprie deduzioni sia innanzi al Tribunale Federale sia in questa sede.

Nel merito si rileva quanto segue.

I reclamanti sostengono che, anche a voler prescindere dall'eccezione preliminare già sollevata, le sanzioni irrogate alla società e al suo Presidente risultino comunque ingiuste e manifestamente sproporzionate.

L'attuale procedimento disciplinare trae origine dall'iniziativa dell'atleta, il quale, per motivi che qui non rilevano, aveva formulato una richiesta di revoca del proprio tesseramento.

A fronte di tale richiesta, la società reclamante ha prontamente dimostrato, con documentazione, di aver regolarmente convocato l'atleta alla visita medica, obbligo che quest'ultimo aveva consapevolmente evitato di adempiere.

La stessa società reclamante, in un'ottica di trasparenza e buona fede, ha ammesso un errore di natura esclusivamente formale, consistente nel mancato inserimento della "sospensione del tesseramento" sul portale federale, pur avendone pieno titolo in ragione della corretta convocazione dell'atleta e del proprio interesse alle sue prestazioni, come riconosciuto dalla giurisprudenza federale.



Secondo la ricostruzione difensiva, il comportamento dell'atleta era stato chiaramente strumentale, volto unicamente ad eludere il pagamento del premio di compensazione.

Tale intento sarebbe emerso anche da condotte illogiche dello stesso, come l'attivazione di una procedura complessa e onerosa invece del semplice recesso, nonché dall'impugnazione di un provvedimento a lui favorevole.

In questo contesto, nel quale la società reclamante è risultata vincente nei gradi di giudizio instaurati dal giocatore, la stessa ora si trova a rispondere di una sanzione disciplinare non per una violazione sostanziale degli obblighi - essendo stata provata la corretta convocazione alla visita medica - ma unicamente per un errore tecnico-formale.

Da ciò discenderebbe, secondo la difesa, l'evidente ingiustizia e sproporzione della sanzione applicata. Nel caso di specie, appare opportuno ribadire e precisare come il perimetro del presente giudizio non imponga a questa Corte di tornare ad esaminare il merito della vicenda, già oggetto di plurime valutazioni da parte di altri organi di giustizia federale.

Al contrario, il thema decidendum deve essere circoscritto alla verifica della sanzionabilità della condotta ascritta alla società e al suo Presidente, con specifico riferimento all'omessa attivazione della procedura di sospensione del tesseramento.

Una volta ricondotto il giudizio entro tali corretti confini, risulta evidente che la violazione contestata - pacificamente ammessa dalla stessa difesa quale errore, seppur qualificato come formale - integra comunque un comportamento non conforme alla disciplina federale.

Tale omissione, infatti, incide su un adempimento procedurale espressamente previsto e posto a presidio della regolarità del tesseramento.

Ne consegue che, accertata la sussistenza della condotta illegittima, l'applicazione di una sanzione rappresenta un esito logico e giuridicamente coerente.

Né può ritenersi che il complessivo contegno processuale della società consenta di pervenire ad un annullamento della sanzione, difettandone i presupposti.

Tuttavia, proprio in ragione delle circostanze emerse e del comportamento processuale tenuto, può eventualmente valutarsi una rimodulazione della sanzione in termini di maggiore proporzionalità, ferma restando la legittimità della sua irrogazione.

Per cui questa Corte, in accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione avanzata in via subordinata ed in osservanza del principio di gradualità della pena, ritiene di dover ricondurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice, riducendo la sospensione da ogni attività federale del tesserato



Masciullo Daniele Giuseppe a giorni 45 (incluso il periodo già scontato) e riducendo la sanzione della multa a € 150,00 a carico della ASD Showy boys.

Da ultimo, la richiesta di restituzione della tassa di accesso alla giustizia sportiva avanzata dal reclamante deve essere rigettata, in quanto priva di fondamento normativo.

Il Regolamento Giurisdizionale della FIPAV, all'art. 7, stabilisce espressamente che il contributo versato per l'accesso ai servizi di giustizia è dovuto dal ricorrente e non è soggetto a restituzione, indipendentemente dall'esito del procedimento in quanto, tale tassa è finalizzata esclusivamente a sostenere i costi dell'istruttoria e dell'organizzazione della giustizia sportiva.

Tale disposizione ha carattere generale e vincolante, e non prevede alcuna eccezione per casi di accoglimento, totale o parziale, del reclamo o di archiviazione del deferimento.

Conseguentemente, il pagamento della tassa costituisce condizione di ammissibilità del procedimento e, pur essendo il procedimento eventualmente favorevole al reclamante, non dà luogo ad alcun rimborso.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, conferma la responsabilità disciplinare dei reclamanti, riducendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale, a carico del tesserato Masciullo Daniele Giuseppe, da mesi 3 (tre) a giorni 45 (quarantacinque), incluso il periodo già scontato e la sanzione della multa, a carico della ASD Showy boys, da € 300,00 a € 150,00.

Si comunichi.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 17 Aprile 2026